



Provincia di Modena

Direzione Generale

Telefono 059 209 307 - Fax 059 209 393

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 01-19 fasc. 17/2012

Modena, 12/02/2015

Alla cortese attenzione di
Direttori e Dirigenti della
PROVINCIA DI MODENA

Oggetto: LEGGE DI STABILITA' 2015 - DIVIETO DI INSTAURARE RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E DI ATTRIBUIRE INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA.

Il comma 420-articolo unico- della Legge di Stabilità per il 2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto, tra l'altro:

1. di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
2. di attribuire incarichi di studio e consulenza.

In data 29 gennaio 2015 il Governo ha emanato la Circolare n. 1/2015 contenente le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni della Legge di Stabilità in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

In particolare i **rapporti di lavoro flessibile** contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a tempo determinato, b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, il divieto si estende al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta.

Per quanto riguarda il divieto di attribuire **incarichi di studio e consulenza**, secondo quanto evidenziato nella circolare 1/2015, nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁽¹⁾.

Si rammenta, infine, che la Legge di Stabilità consente, in via derogatoria, le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e la prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi finanziati, connessi al funzionamento dei **Centri per l'Impiego** ed alla realizzazione della c.d. **“Garanzia Giovani”**.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
MASETTI FERRUCCIO

(1) D. Lgs. 165/2001, art. 7, comma 6: per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire **incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria..(omissis).